



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BANDO

Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con
"IMPRENDERO' 4.0"

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area Agenzia regionale per il lavoro

Servizio politiche per il lavoro

Responsabile del procedimento: Alessandra MIANI Titolare di Posizione organizzativa Interventi di politica attiva del lavoro.

Indirizzo via San Francesco, 37

Telefono 0403775151

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Sommario

Sommario.....	1
Capo 1. FINALITÀ E RISORSE	3
Articolo 1 - Inquadramento e finalità.....	3
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Dotazione finanziaria	6
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	7
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	8
Articolo 5 - Progetti ammissibili	8
Articolo 6 – Spese ammissibili	8
Articolo 7 - Spese non ammissibili	10
Articolo 8 - Limiti di spesa e di aiuto	10
Articolo 9 – Durata e termini di realizzazione del progetto	11
Articolo 10 - Intensità dell'agevolazione	11
Articolo 11- Divieto di cumulo.....	11
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
Articolo 12 – Domanda di contributo e relativa documentazione.....	12
Articolo 13- Presentazione della domanda	13
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	13
Articolo 14 -Istruttoria preliminare delle domande	13
Articolo 15 -Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti.....	13
Articolo 16 - Graduatoria dei progetti ammissibili	15
Articolo 17 - Concessione del contributo.....	15
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	16
Articolo 18 –Realizzazione e variazioni del progetto	16
Articolo 19 - Subentri a seguito di operazioni societarie	17
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	17
Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria	17
Articolo 21 Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	18
Articolo 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo	18
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	19

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario	19
Articolo 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni	20
Articolo 25 - Indicatori di monitoraggio	20
Capo 9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE.....	21
Articolo 26 - Controlli e ispezioni	21
Articolo 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione.....	21
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 28 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.....	22
Articolo 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	23
Articolo 30 - Disposizioni finali.....	23
Articolo 31 - Rinvio	23
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	23
Articolo 32 - Riferimenti normativi.....	23
ALLEGATO A – SETTORI ESCLUSI.....	25
ALLEGATO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA	27
ALLEGATO C – ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA.....	32
ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE.....	33
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	33
1.1 LE SPESE	33
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA	33
2. VOCI DI SPESA.....	34
2.1 SPESE PER LA COSTITUZIONE	34
2.2 SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO.....	35
2.3 OPERAZIONI DI CREDITO DELLE IMPRESE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE	36
2.4 SPESE PER INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI	36
2.5 PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI	37
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI.....	38

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Articolo 1 - Inquadramento e finalità

1. Il presente bando è emanato ai sensi della Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 – (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), e approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera a), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l' attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 -2020 Investimenti a favore della crescita e dell' occupazione), di seguito denominato Regolamento POR FESR 2014-2020.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità di accesso a sovvenzioni a fondo perduto da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese (microimprese, piccole e medie imprese) che dopo aver beneficiato di un percorso formativo svolto nell'ambito di IMPRENDERO' 4.0 intendano creare nuova impresa o l'abbiano già costituita, al fine di Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR), Asse II - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, attuando l'Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, nell'ambito della Attività 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO';
3. Il presente bando, rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020, presenta l'inquadramento di seguito riportato:

A.1: Asse POR	Asse II – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.2: Azione POR	Azione 2.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
A.3: Attività POR	2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con IMPRENDERO'
A.4: Linea di intervento POR	2.1.a.1 Incentivi a fondo perduto a favore di Micro e PMI costituitesi nell'ambito di dispositivi e strumentazioni realizzati e finanziati all'interno del POR FSE
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto o PUC)	07 -Concessione di incentivi ad unità produttiva
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese.
A.7: Priorità di investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 sovvenzione a fondo perduto
A.11: Inquadramento regime di aiuto	C 5.1. – Tipo di aiuto – de minimis

4. Con il presente bando si intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale finalizzati a promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentivando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese da parte di imprenditori che hanno aderito al percorso formativo svolto nell'ambito di IMPRENDERO' e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva. In particolare si intende:
- Promuovere il rafforzamento ed il rinnovamento del sistema produttivo, incentrando, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e supportando le stesse nella fase immediatamente successiva;
 - Finanziare investimenti iniziali di nuovi imprenditori che hanno aderito al percorso svolto nell'ambito di IMPRENDERO' 4.0 finanziato con il POR FSE 2007 – 2013 quale intervento di formazione e accompagnamento alla nuova imprenditoria finanziato dal FSE e che sviluppano l'idea progettuale con la definizione di un business plan;
 - Supportare i costi legati all'avvio dell'attività imprenditoriale nonché gli investimenti materiali e immateriali necessari per l'attività di impresa nel primo periodo di attività;
 - Consentire, grazie ai contributi a fondo perduto erogati in regime di *de minimis*, di consolidare l'azienda nella sua fase di avvio, mitigando il possibile indebitamento.
- 5 I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso l'Azione 2.1 sono quelli previsti dall'Asse II priorità di investimento 3a:

indicatore	unità di misura	valore obiettivo 2023
CO01 Numero di imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	55
CO02 Numero di imprese che ricevono una sovvenzione	numero imprese	55
CO05 numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	numero imprese	55
CO08 crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di sostegno	equivalenti a tempo pieno	55

- 6 I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- Aiuti di Stato:** gli aiuti rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, inclusi anche gli aiuti erogati in regime di *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 717/2014 della Commissione
- Autorità di Gestione:** organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014 – 2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n.1303\2013 e come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
- Struttura regionale attuatrice (SRA):** la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro, Servizio politiche del lavoro responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 2.1.a prevista dal POR FESR 2014 – 2020, che esercita le

funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del programma operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h);

d) *Beneficiario*: organismo privato responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e che riceve il sostegno finanziario per la sua realizzazione;

e) *Operazione*: un progetto selezionato dalla SRA che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità di investimento 3a del POR FESR FVG 2014-2020, promuovere l'imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese ;

f) *Business plan* (piano aziendale): il documento che permette di definire e riepilogare il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

g) *Imprenderò*: progetto Imprenderò 4.0 finanziato con il POR FSE 2007 – 2013 è un programma di formazione imprenditoriale a sostegno della creazione di impresa, di diffusione della cultura imprenditoriale, intesa come valore per promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale, destinato a disoccupati o inattivi, lavoratori che per situazioni di crisi rischiano di fuoriuscire dal mercato del lavoro, neoimprenditori e neolavoratori autonomi;

h) *Nuova impresa*: imprese iscritte al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;

i) *Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n.651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata:

microimpresa: 0-9 occupati, fatturato massimo 2ML

piccola impresa: 10-49 occupati, fatturato massimo 10ML

media impresa: 50 – 249 occupati massimo 50 ML

Ai fini del presente bando, si intendono equiparati alle PMI anche i liberi professionisti quali esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, così previsto dal testo del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

l) *Impresa unica*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- 1) Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2) Un'impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3) Un'impresa ha il diritto esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello stato di quest'ultima;
 - 4) Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui alla presente lettera per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate "impresa unica".

m) *Imprenditoria femminile*: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

n) *Impresa in difficoltà*: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n.18 del Regolamento (UE) n.651/2014, l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costitutesi da meno di tre anni, qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulative. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulative dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri delle società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costitutesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulative;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale con insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

o) *Coworking*: la compresenza di attività imprenditoriali e di liberi professionisti che condividono la stessa struttura, servizi ed utenze al fine di ottenere una ottimizzazione delle spese correnti e dei costi vivi che incidono sull'attività;

p) *Spese ammissibili*: la spesa, per essere ammissibile, deve in linea generale:

- 1) Essere pagata nel periodo 1 settembre 2014 – 31 dicembre 2023;
- 2) Essere pertinente e imputabile, cioè riferibile alle operazioni selezionate ed approvate ed eseguite dai beneficiari;
- 3) Essere reale, effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Autorità di Gestione;
- 4) Essere giustificata da fattura quietanzata o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo i casi previsti di semplificazione dei costi ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- 5) Essere stata sostenuta in conformità alle disposizioni europee, nazionali e regionali e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di sorveglianza.

q) *Commissione valutatrice*: nominata dalla SRA e composta da un numero di componenti dispari.

r) *DURC*: Documento unico della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

s) *Modalità a sportello con chiusura bimestrale*: La chiusura della presentazione delle domande avviene con cadenza bimestrale. Lo sportello del primo periodo si chiude il 30 giugno, quello del secondo il 31 agosto, quello del terzo il 31 ottobre e l'ultimo il 31 dicembre 2017. Conseguentemente la procedura istruttoria e valutativa viene avviata a partire rispettivamente dal mese di luglio, settembre, novembre e gennaio.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, la dotazione finanziaria del bando è pari a: euro 5.000.000,00.
2. Detta dotazione è così articolata in termini di fonti di finanziamento:

piano finanziario del POR euro 5.000.000,00

così ripartite

- quota comunitaria: euro 2.500.000,00
- quota nazionale: euro 1.750.000,00
- quota regionale: euro 750.000,00

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 4 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) Aspiranti imprenditori
 - b) Nuove imprese
2. Gli aspiranti imprenditori di cui al comma 1, lettera a) e gli imprenditori di cui al comma 1 lettera b) devono avere superato positivamente il percorso formativo Imprenderò e avere sviluppato un'idea imprenditoriale con la definizione di un business plan.
3. L'idea progettuale dei potenziali beneficiari dovrà essere coerente con il business plan elaborato all'interno del percorso formativo Imprenderò e aggiornato al momento della presentazione della domanda.
4. I beneficiari devono, inoltre, al momento della presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e realizzare l'intervento nel territorio regionale ad esclusione di quanto previsto dal comma 6. Per i liberi professionisti svolgere la propria attività nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - b) le imprese di cui al comma 1, lettere b) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. Per quanto riguarda i liberi professionisti, il termine dei 36 mesi decorrerà dalla data di comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
 - c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera n;
 - e) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - g) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - h) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
 - i) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto prevedendo eventuali eccezioni;
 - j) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato;

- k) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di “de minimis”¹;
 - l) rispettare la dimensione d’impresa prevista all’articolo 2, comma 1 lettera i);
 - m) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera a), possono beneficiare dei contributi anche le imprese prive di sede o unità locale in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda purché le stesse si impegnino, compilando l’apposita dichiarazione, a rispettare quanto previsto alle lettera a) e b) del comma 4 entro la data di avvio effettiva del progetto.
 6. Per gli aspiranti imprenditori di cui al comma 1 lettera a) il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è dichiarato mediante compilazione ed invio dell’apposito modulo.
 7. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Articolo 5 - Progetti ammissibili

1. E’ ammissibile il finanziamento di un’unica idea imprenditoriale per beneficiario che risulti coerente con il business plan sviluppato nell’ambito di Imprenderò e aggiornato al momento di presentazione della domanda. Qualora vengano presentate più domande di contributo dallo stesso soggetto beneficiario si considera ammissibile soltanto l’ultima domanda presentata.
2. La partecipazione di uno stesso soggetto, sia in qualità di impresa individuale che in qualità di socio o aspiranti tali, a più domande di contributo comporta la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.
3. Non sono finanziabili le attività che operano nei settori esclusi di cui all’Allegato A.
4. Sono ammissibili i progetti realizzati esclusivamente all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa.
2. Per la totalità delle spese dichiarate il **termine iniziale** e il **termine finale** di tale periodo sono fissati dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 rispettivamente al **01/09/2014** e al **31/12/2023**.
In particolare, per gli aspiranti imprenditori di cui all’articolo 4 comma1, lettera a) sono ammissibili le spese pagate nel periodo compreso tra l’iscrizione nel Registro delle imprese (o della dichiarazione di inizio attività per i liberi professionisti) e 12 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo.
Per le nuove imprese di cui all’articolo 4 comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese pagate nel periodo compreso tra l’iscrizione nel Registro delle imprese (o della dichiarazione di inizio attività per i liberi professionisti) e 9 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo.
3. Sono ammissibili le sole spese relative all’acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata dal venditore.
4. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese strettamente funzionali all’attività dell’impresa, come risultanti dal business plan:
 - a) spese per la costituzione fatturate e pagate non prima dei trentasei mesi dalla presentazione della domanda per le nuove imprese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva ammissibile;
 - 1) spese relative alle prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione), nel limite massimo di euro 2.000,00;

¹ Reg. (UE) n.1407/2013.

- 2) spese per consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività di impresa, non relative all'ordinaria amministrazione nel limite massimo di euro 2.000,00;
 - 3) acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività di impresa;
 - b) spese di consolidamento e primo impianto per:
 - 1) realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature;
 - 2) progettazione, direzione lavori e collaudo e altre spese tecniche relative alle opere di cui sopra nel limite massimo del 15 per cento del costo di cui al numero 1);
 - c) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite massimo di euro 5.000,00;
 - d) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa anche in coworking per un importo massimo di euro 12.000,00 annui e per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda;
 - e) spese relative a operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale: spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussione o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269" Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 nel limite massimo di euro 2.000,00;
 - f) spese per investimenti relativi all'acquisto e installazione dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva:
 - 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
 - 2) arredi (mobili funzionali all'attività di impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
 - 3) macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;
 - 4) hardware e software;
 - 5) acquisizione di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know – how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate;
 - 6) veicoli, limitatamente a:
 - i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick-up con non più di tre posti;
 - ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;
 - g) spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio ed allo sviluppo dell'impresa, nel limite di spesa massima pari al 15 per cento della spesa complessiva ammissibile. In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione e attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo dell'affitto di stand e relativo allestimento;
 - h) organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;
 - i) messa a disposizione dei locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi coworking, nonché strumentazione di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione per un periodo massimo di dodici mesi a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda;
5. Sono ammissibili i costi relativi a oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.

6. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
7. Le spese di cui al comma 4, lettera b, punto 1) sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti al momento di presentazione della domanda siano di proprietà dell'impresa ovvero che la stessa disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario.
8. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'Allegato D e devono essere rispettati pena inammissibilità delle stesse.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 6, e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a:
 - a) Spese del personale;
 - b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
 - c) Corsi di formazione del personale;
 - d) Acquisto di terreni e fabbricati;
 - e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
 - f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
 - g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
 - h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
 - i) Operazioni di lease – back;
 - j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
 - k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - n) Certificazione di qualità, omologazione, ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
 - o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
 - q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - r) Noleggio;
 - s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

Articolo 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. L'importo massimo del contributo a fondo perduto a valere sul presente bando non deve essere superiore a euro 100.000,00.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera l) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 9 – Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto si considera concluso e la spesa deve essere pagata e rendicontata entro 15 mesi dalla data di avvio del medesimo per gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) ed entro 12 mesi dalla data di avvio del medesimo per gli imprenditori di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b).
2. Gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria e inviare la relativa comunicazione di avvio dell'iniziativa utilizzando il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
3. Le imprese, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) che hanno avviato l'iniziativa in data antecedente a quella di presentazione della domanda, devono entro 60 giorni dal Decreto di ammissione in graduatoria inviare la relativa comunicazione di avvio dell'iniziativa utilizzando il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
4. Per data di avvio dell'iniziativa si intende:
 - a) Per gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) Per le imprese, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 1. Nel caso di fornitura di beni, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 2. Nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data di inizio della fornitura del servizio o consulenza come specificato nel contratto o documentazione equipollente ovvero, in assenza del contratto, la data della prima fattura;
 3. Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
5. Entro il termine di rendicontazione tutti gli impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, gli hardware ed i software oggetti di contributo devono essere consegnati ed installati presso la sede dell'impresa.
6. I progetti non devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 10 - Intensità dell'agevolazione

1. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di aiuto in regime di de minimis fino ad una misura massima corrispondente al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile fermi restando i limiti de minimis di cui all'articolo 8.
2. Ai fini del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'"impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, durante l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 11- Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di stato, e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di stato o de minimis erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di stato.
4. Le medesime spese non sono cumulabili con altri incentivi pubblici quali Selfemployment, salvo i fondi di ingegneria finanziaria.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 12 – Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, presentata alla SRA, è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico denominato FEG (acronimo di front end generalizzato) al momento di chiusura della compilazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente l'aiuto o dal soggetto (persona fisica) richiedente l'aiuto e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito redatti secondo i fac simili previsti.
2. Ciascun beneficiario può presentare, ai sensi dell'articolo 5, una sola domanda di contributo di importo non superiore a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1.
3. Costituiscono parte integrante della domanda, pena inammissibilità della stessa, i seguenti documenti disponibili sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando:
 - a) l'attestazione rilasciata dall'ente di formazione presso il quale si è svolto il percorso formativo nell'ambito di Imprenderò;
 - b) il business plan aggiornato, coerente con l'idea progettuale presentata all'interno del percorso formativo di Imprenderò;
 - c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti:
 - 1) la presa visione della nota informativa di cui al comma 4;
 - 2) l'assunzione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
 - 3) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4. Per gli aspiranti imprenditori di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 4 lettere a) e b) sarà reso sotto forma di impegno;
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - 5) se nuove imprese di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 6) se nuove imprese di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), i contributi de minimis percepiti nell'ultimo anno e nei due anni precedenti;
 - 7) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
4. I fac simile di documento di cui al comma 3 sono approvati con Decreto del direttore del servizio politiche per il lavoro e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articolo 13 e 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle informazioni sul procedimento amministrativo e diritto di accesso).
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 8.
6. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di cui al comma 4.

Articolo 13- Presentazione della domanda

1. La domanda, come identificata al precedente articolo, si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede previo accreditamento dalla pagina del sito internet della Regione dedicata al bando, comprensiva degli allegati previsti, redatti secondo i fac-simile approvati.
2. La presentazione della domanda avviene con modalità a sportello con chiusura bimestrale.
3. La domanda potrà essere inviata, previa convalida e sottoscrizione con firma digitale, dalle ore 10 del giorno 20 giugno 2017 e fino alle ore 12 del giorno 22 dicembre 2017 o comunque fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede la data e ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.
5. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
6. Le domande di contributo mancanti dei documenti di cui all'articolo 12, comma 3 vengono dichiarate inammissibili secondo il dettato dell'articolo 14.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 14 -Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica qualora:
 - a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema FEG;
 - b) siano carenti dei documenti obbligatori di cui all'articolo 12, comma 3;
 - c) non siano rispettati i limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 1;
 - d) rientrino nelle condizioni previste dall'articolo 5 commi 1 e 2;
 - e) non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa.

Articolo 15 -Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a verificare:
 - a) la corretta presentazione della domanda di contributo secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno degli articoli 12 e 13 del presente bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti;
 - b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dall'art 12 del bando;

- c) la sussistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dall'articolo 4 ed in particolare i beneficiari devono:
- 1) avere già beneficiato dei servizi del progetto Imprenderò ed avere sviluppato un'idea imprenditoriale con la definizione di un business plan;
 - 2) avere sede e unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e realizzare l'intervento nel territorio regionale;
 - 3) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - 4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - 5) non presentare al momento della domanda le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
 - 6) non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - 7) rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 73 della Legge regionale n.18/2003;
 - 8) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - 9) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa in relazione al progetto da realizzare, come riportata nell'Allegato B;
 - 10) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto prevedendo eventuali eccezioni;
 - 11) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica relativa alla normativa sugli aiuti di stato
 - 12) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "de minimis";
 - 13) rispettare le dimensioni d'impresa previste all'articolo 2, comma 1 lettera i);
 - 14) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
2. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 17.
 3. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 15 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
 4. I progetti vengono sottoposti al parere della Commissione valutatrice che valuta completezza, accuratezza e coerenza del business plan nonché la congruità tra action plan e le assunzioni in termini di ragionevolezza, realizzabilità e praticabilità.
 5. La commissione valuta altresì la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri indicati nelle sezioni 1 e 2 dell'Allegato B.
 6. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 5 i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di 18 punti.
 7. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6, viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'Allegato B dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.
 8. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'Allegato B:
 - a. incremento del livello occupazionale

- b. ricadute ambientali
 - c. la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della Legge 68 del 1999
 - d. interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio – economico di cui all’Allegato C
9. La domanda per accedere agli incentivi è esclusa dalla graduatoria nei seguenti casi:
- a) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l’istruttoria amministrativa della domanda;
 - b) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 5, 6 e 7 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere della Commissione;
 - c) per rinuncia da parte dell’impresa;
10. La SRA prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000 ad eccezione dei seguenti casi:
- a) insanabilità di cui al comma 4;
 - b) rinuncia di cui al comma 9, lettera c);
 - c) insufficiente disponibilità finanziaria.

Articolo 16 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Le domande vengono valutate con cadenza bimestrale.
2. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
3. A parità di punteggio, viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. La graduatoria è approvata con Decreto del responsabile del procedimento unitamente all’elenco delle domande non ammesse e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando. Con medesimo provvedimento è disposta l’assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all’articolo 3. La pubblicazione sul sito assolve l’onere di comunicazione dell’ammissione o meno al finanziamento.
5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta l’assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

Articolo 17 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della Legge regionale 7/2000, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 4, comma 6 lettere m) e viene trasmesso via PEC al beneficiario.
2. Il provvedimento di concessione contiene, ai sensi dell’articolo 125 comma 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le condizioni per il finanziamento relative al progetto, elenco delle spese dichiarate ammissibili e il termine per l’esecuzione, gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario.
3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:

- a) Regolamento (UE) n.1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e Allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
 - b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Decreto trasparenza articolo 26);
4. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
- a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3, riportante informazioni sul progetto e l'indicazione delle fonti di finanziamento ed indicando il nome <<Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione>>, la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR; la denominazione, l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25 per cento della superficie; i loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando o nella sezione dedicata al POR;
 - c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita in caso di realizzazione di iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad eventuali altre iniziative di informazione e comunicazione;
 - d) qualora richiesto dalla Regione trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Articolo 18 –Realizzazione e variazioni del progetto

1. Il beneficiario realizza l'attività conformemente al business plan presentato e ammesso a finanziamento, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto concerne la tipologia e il valore della spesa dichiarata ammissibile.
2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'idea progettuale ammessa a contributo, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. Le variazioni del progetto non possono mai riguardare l'aumento dell'importo del contributo concesso.
4. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto all'elenco del piano di spesa pari o superiori al 60 per cento pena revoca del contributo concesso.

Articolo 19 - Subentri a seguito di operazioni societarie

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della Legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti specifica domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
 - c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui agli articoli 23 e 24 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo compreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, viene nuovamente avviato l'iter istruttorio.
4. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
5. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della Legge regionale 7/2000.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 20- Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. In contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.
3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Articolo 21 Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dell'attività svolta;
 - b) elenco dei costi sostenuti suddivisi per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e quietanze;
 - c) elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
 - 1) di essere impresa in attività nel territorio regionale;
 - 2) di essere regolarmente registrata presso l'apposita sezione nel registro imprese della CCIAA
 - 3) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;
 - 4) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ovvero non trovarsi sottoposta agli eventuali procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n.3;
 - 5) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 11;
 - 6) l'assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo di cui all'articolo 12, comma 3 lettera c) punto 7;
 - d) le fatture relative alle spese sostenute con le relative quietanze a comprova della spesa sostenuta nonché eventuale ulteriore documentazione come prevista dall'Allegato D;
 - e) copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto finanziato nel caso di realizzazione di opere edili;
 - f) relazione inserente le consulenze per le spese di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) punto 2);
2. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA, previa sottoscrizione digitale, attraverso il sistema FEG accessibile dal sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando.
3. La rendicontazione deve essere presentata, perentoriamente, pena revoca della concessione del contributo, per i beneficiari di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) entro il termine massimo di 15 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa e per i beneficiari di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) entro il termine massimo di 12 mesi, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data del Decreto di concessione del contributo.

Articolo 22 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La rendicontazione è oggetto di verifica istruttoria volta ad accertare la sussistenza, pena revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo.
2. Nel caso in cui la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa una proroga del termine per un massimo di 15 giorni, su richiesta motivata del beneficiario. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini

assegnati, la SRA procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, procede alla revoca del contributo concesso.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, sulla base delle spese dichiarate ammissibili, la SRA approva il rendiconto, eventualmente rideterminato, e liquida il contributo entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
4. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria dedicato al progetto.
5. Qualora, a seguito della rideterminazione, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Articolo 23 - Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
- b) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro i termini previsti dall'articolo 9 commi 2 e 3. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta;
- c) trasmettere la dichiarazione di avvio dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3;
- d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 4 per tutta la durata dell'iniziativa e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- e) realizzare l'iniziativa conformemente al business plan presentato e ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18 in relazione alle variazioni dell'iniziativa;
- f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
- g) presentare la rendicontazione entro i termini previsti dall'articolo 21;
- h) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
- i) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione dell'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per l'iniziativa non già nella disponibilità della SRA;
- j) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 17, comma 4;
- k) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della Legge regionale 3/2015;
- l) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24;
- m) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- n) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 18, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
- o) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11;
- p) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di monitoraggio (di realizzazione e di risultato) di cui all'articolo 25;
- q) mantenere, nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui all'Allegato B, l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della rendicontazione del progetto;

- r) effettuare le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera q), nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Articolo 24 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, o sottoposta a procedimenti di cui al Capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - d) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo.
3. L'impresa ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
4. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca totale della concessione e il recupero del contributo, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.

Articolo 25 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'attività 2.1.a gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:
 - a) numero di imprese che ricevono sostegno;
 - b) numero di imprese che ricevono sovvenzioni;
 - c) numero di nuove imprese che ricevono sovvenzioni;
 - d) crescita occupazionale nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - e) percentuale di contratti a tempo determinato nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - f) percentuale di contratti a tempo indeterminato nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - g) numero progetti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo o di prodotto nel campo della sostenibilità ambientale nei seguenti ambiti:
 - a. l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - b. il riuso dei residui di lavorazione;
 - c. la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - d. la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - e. il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
 - f. l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - h) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;
 - i) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati;
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità

previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo 9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Articolo 26 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere della commissione valutatrice in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Articolo 27 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:
 - a. il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 60 giorni dal Decreto di approvazione della graduatoria;
 - b. la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4;
 - c. l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 22, comma 1 sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione di cui al comma 2;
 - d. qualora l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto l'iniziativa realizzata si discosta significativamente da quella ammessa a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 22, comma 2;
 - e. la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore, rispetto al piano di spesa ammesso, del 60 per cento ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
 - f. la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 15, comporti, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
 - g. in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 24, comma 3;
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 24, il contributo viene revocato e recuperato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera p), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. Il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10 per cento dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera q) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui all'Allegato B, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

6. In caso di variazioni soggettive del beneficiario, in assenza del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 19 comma 1, gli aiuti concessi o erogati sono revocati come previsto al comma 5 del medesimo articolo.
7. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
8. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge regionale 7/2000.
9. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003

1. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Politiche del Lavoro nella persona del Direttore pro tempore; il responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali è INSIEL Spa; gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari del Servizio Politiche del Lavoro responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica;
3. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it
4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico

ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Articolo 29 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è la titolare di posizione organizzativa interventi di politica attiva del lavoro del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Area Agenzia regionale per il lavoro dott.ssa Alessandra Miani;
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della Legge regionale 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.
4. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: alessandra.miani@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it. e al seguente numero telefonico: 0481386603.
5. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 30 - Disposizioni finali

1. I criteri per la determinazione e la documentazione delle spese di cui all'Allegato D al presente bando possono essere modificati e integrati con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Articolo 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 32, nonché alla Legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della Legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 32 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- c) Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;
- d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- e) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
- f) Decreto Ministeriale Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- g) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);
- h) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- i) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- j) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- k) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- l) Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
- m) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
- n) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»";
- o) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- p) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
- q) deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007";
- r) deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1606 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: modifica alla struttura e al piano finanziario del programma e assegnazione delle risorse PAR".

ALLEGATO A – SETTORI ESCLUSI

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”- SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più settori o svolge anche attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, tale Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:

- a) <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) <<trasformazione di un prodotto agricolo>>: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) <<commercializzazione di un prodotto agricolo>>: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006

In conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, il FESR non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

In particolare non sono ammesse all'aiuto le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

- a) 12.00.00 Industria del tabacco;
- b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
- c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco

ALTRI SETTORI ESCLUSI

Sono altresì le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le casa da gioco (ATECO 2007 Sezione R divisione 92).

ALLEGATO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

1. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal bando, dimostrabile attraverso:	<ol style="list-style-type: none"> 1.domanda inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG; 2.domanda presentata entro i termini; 3.domanda regolarmente sottoscritta; 4.domanda completa dei documenti richiesti ai sensi degli articoli 12 e 13.
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento (bando) e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative, dimostrabile attraverso:	<ol style="list-style-type: none"> 1.rispetto del limite massimo di partecipazione al bando da parte di ciascun beneficiario; 2.rispetto del limite di spesa ammissibile pari al 75 per cento della spesa dichiarata ammissibile e comunque non superiore a euro 100.000,00; 3.congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti del business plan; 4.coerenza tra business plan aggiornato e l'idea progettuale sviluppata durante il percorso formativo Imprenderò.
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR	<ol style="list-style-type: none"> 1.rispetto del divieto di cumulo; 2.rispetto del limite di aiuto previsto dal de minimis; 3.rispetto del divieto di operare nei settori esclusi di cui all'Allegato A.
Sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente	<p>Compilazione delle seguenti parti nel Business plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5.2 Copertura finanziaria 2. 5.4 Costo del lavoro 3. 5.5 Conto economico triennale 4. Raggiungimento del punteggio minimo previsto al punto 5 del seguente paragrafo 2 "Criteri di valutazione tecnica"

2. CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

1. Ai fini della valutazione tecnica, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato.
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.

Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio-Alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono stati affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

- In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.
- Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio NO = 0.
- Tutto ciò premesso, ai fini della valutazione si applicano i seguenti criteri per i quali si fissa un punteggio minimo pari a 18 (diciotto):

Criteri di valutazione	indicatori	Giudizio		Coefficiente	Totale per criterio
Qualità progettuale in termini di: - fattibilità tecnica - prospettiva di mercato - sostenibilità economico-finanziaria	Accuratezza	Basso	1	1	25
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Completezza: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione - Action Plan	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	Coerenza tra: Conto Economico – Stato Patrimoniale – Capacità Finanziaria – Ipotesi di pianificazione - Action Plan	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		

	Congruità (ragionevolezza e praticabilità)	Alto	5	1	20
		Basso	1		
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
	Adeguatezza modello organizzativo (persone, cose, spese)	Basso	1	1	
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Coerenza del modello organizzativo rispetto all'iniziativa imprenditoriale proposta.	Basso	1	4	20	
	Medio-basso	2			
	Medio	3			
	Medio-alto	4			
	Alto	5			

3. ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Definizione	Descrizione	Giudizio	oefficiente	Totale criterio
Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico	Iniziativa realizzate presso la sede dell'impresa o unità locale localizzata in aree montane e nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa (aree 107. 3c e aree di crisi) indicati nella sezione 1 e 2 dell'Allegato C	SI		12
		NO		
Incremento occupazionale dell'impresa rispetto al termine del progetto ²	L'impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-impres e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla previsione del business plan alla data di rendicontazione.	Per le microimpres e:		20
		incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità		10
		incremento occupazionale : pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità		5

² Nota 2

Per occupati si intendono i dipendenti e i soci lavoratori iscritti alla posizione INAL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es.1 occupato a tempo pieno = 1,1 part-time al 50 per cento = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione e prevista all'interno del business plan. L'incremento occupazionale previsto nel business plan deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi divincob, con la stessa unità di misura.

		incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità			
		Per le altre imprese: incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità			20
		incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità			10
		incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità			5
		incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità			2.5
Progetti che prevedono la partecipazione di persone dichiarate disabili, ai sensi della legge 68 del 1999		SI			2
		NO			
Imprenditoria femminile e/o Iniziativa presentata da imprese caratterizzate da significativa presenza femminile	Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società.	SI			2
		NO			
Grado di innovazione		Basso	1	1	5

dei processi e dei prodotti.		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di:	Utilizzo dei materiali ecocompatibili.		2		14
	Riutilizzo dei residui di lavorazione.		2		
	Riduzione e riciclo dei rifiuti.		2		
	Abbattimento degli inquinanti.		2		
	Risparmio delle risorse energetiche.		2		
	Risparmio delle risorse idriche.		2		
	Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.		2		

1. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) punti, comprensivo dei criteri della sezione 2 e 3 e il punteggio minimo totale di 18 (diciotto) punti.

ALLEGATO C – ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

Sezione 1

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(LEGGER. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale

Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano

Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

Sezione 2

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(deliberazione della Giunta regionale n. 933/2015)

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale del mobile

Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale della sedia

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese

Provincia di Gorizia: Cormons

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'Isontino

Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) per gli aspiranti imprenditori essere pagate nell'arco temporale compreso tra l'iscrizione nel Registro delle imprese (o dalla dichiarazione di inizio attività per i liberi professionisti) e i 12 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo; per le nuove imprese sono ammissibili le spese pagate nel periodo compreso tra l'iscrizione nel registro delle imprese (o dalla dichiarazione di inizio attività per i liberi professionisti) e i 9 mesi successivi alla data del Decreto di concessione del contributo. Le stesse dovranno essere documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale*. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopracitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto;
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra³ e consentire la tracciabilità dei pagamenti⁴, indicando espressamente l'avenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione⁵ atta a comprovare l'avenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

Compilazione dell'elenco delle spese in rendicontazione

I dati di ogni fattura/giustificativo e relative quietanze dovranno essere inseriti nell'elenco di rendicontazione, compresa la descrizione e la quantità dei beni per ciascuna fattura/giustificativo.

2. VOCI DI SPESA

2.1 SPESE PER LA COSTITUZIONE

Questa voce comprende:

- le spese relative alle prestazioni notarili e del commercialista, nel limite massimo di Euro 2.000,00.
- le spese per consulenze specialistiche finalizzate all'awio dell'attività d'impresa, non relative all'ordinaria amministrazione, nel limite massimo di Euro 2.000,00.
- le spese per acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività d'impresa;

Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. A termine progetto, le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Nel caso in cui tali consulenze non risultino dettagliatamente descritte nelle stesse, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

³ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

⁴ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

⁵ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

Le spese di consulenza servizi e prestazioni specialistiche sono prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti⁶ dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle spese per prestazioni notarili e del commercialista e delle consulenze da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- copia del contratto di consulenza o, in mancanza del contratto, lettera di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che il contratto deve essere presentato al più tardi in fase di rendicontazione della spesa (file pdf)
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica (file pdf)
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
- copia della relazione inerente la consulenza (file pdf)
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2.1, dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)
- copia dei contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, qualora non già allegati alla domanda di contributo (file pdf)

2.2 SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO

Questa voce comprende:

- le spese relative alle opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa, o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà dell'impresa o la stessa deve disporre di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, ovvero di assenso scritto del proprietario.

Sono ammissibili inoltre spese di progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite massimo del 15 per cento degli investimenti sopracitati.

- le spese per la realizzazione o l'ampliamento del sito internet nel limite di spesa massima pari ad Euro 5.000,00;

- le spese di locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking per un importo massimo di Euro 12.000,00 annui e per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle opere edili e di impiantistica e delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori, collaudo ed altre spese tecniche, nonché dei siti internet da realizzare o ampliare (file excel – Dettaglio spese)
- descrizione dettagliata delle opere edili e di impiantistica generale, nonché delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori, ed illustrazione del sito internet e della relativa pertinenza al progetto; (file word –

⁶ "soggetti indipendenti": imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, né soggette a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado (articolo 2, comma 1, lettera f) del bando)

Relazione dettagliata del progetto)

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
 - copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
- illustrazione delle opere edili e di impiantistica realizzate e del sito internet (file word – Relazione tecnica dell'attività svolta)
- documentazione presentata all'Amministrazione comunale dalla quale si evinca la data di inizio lavori
- certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato;
- contratto di affitto.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni).

2.3 OPERAZIONI DI CREDITO DELLE IMPRESE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE

Questa voce comprende:

- le spese per l'istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel limite di spesa massima pari ad Euro 2.000,00.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle garanzie ed operazioni di credito da effettuare (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione delle operazioni di credito e delle relative garanzie accese e pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia del contratto di mutuo che ha generato le spese
- copia della documentazione attestante il pagamento

2.4 SPESE PER INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI

Questa voce comprende:

- le spese per l'acquisto di impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività dell'impresa;
- arredi (mobili funzionali all'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
- macchinari e attrezzature, impianti, strumenti;
- hardware e software;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate (sono escluse le spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio);
- veicoli, limitatamente a:
 - i. automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i pick – up” con non più di tre posti;
 - ii. mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

Gli impianti specifici, gli arredi, i macchinari e le attrezzature e l'hardware funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto.

Sono imputabili i costi degli impianti e degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, eccomma);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco degli impianti specifici, arredi, macchinari e attrezzature, hardware, software, brevetti, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza, di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione delle caratteristiche dei beni di cui sopra e loro specifico utilizzo in relazione al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- contratto di locazione o noleggio datato e sottoscritto
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
 - ▶ copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
 - ▶ copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
 - ▶ copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
 - ▶ copia del contratto di noleggio datato e sottoscritto, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, la durata del contratto
 - ▶ copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate
 - ▶ dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa .

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema FEG in formato pdf.

2.5 PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Questa voce comprende:

- spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima del 15 per cento della spesa complessiva ammissibile, in particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio;
- organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca ed altri potenziali partner;
- messa a disposizione dei locali ad uso ufficio, laboratorio, postazioni di lavoro oppure spazi di co-working, nonché strumentazione di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento e relative spese di gestione per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle spese di pubblicità e attività promozionali da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione delle spese di pubblicità e attività promozionali e della relativa pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
 - ▶ copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
- illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto (file word – relazione tecnica dell'attività svolta)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema FEG in formato pdf.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese concernenti:

- a) Spese di personale;
- b) Viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- c) Corsi di formazione del personale;
- d) Acquisto di terreni e fabbricati;
- e) Costruzione di fabbricati e beni immobili;
- f) Materiali presenti a magazzino e scorte;
- g) Impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- h) Spese per locazione finanziaria (leasing)
- i) Operazioni di lease – back;
- j) Beni o materiali usati, minuteria metallica, ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- k) Consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico – finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- l) Redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- m) Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- n) Certificazione di qualità, omologazione, ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
- o) Canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- p) IVA e ogni altro tributo o onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- q) Spese accessorie quali tasse, interessi debitori, valori bollati, aggi, spese bancarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziati, ammende e penali;
- r) Noleggio;
- s) Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumono rilevanza ai fini della concessione di aiuto

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE